



Area Contrattazione/Reti e Terziario

CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

Roma, 15 ottobre 2013

Alle Segreterie regionali CGIL:
Sardegna e Sicilia

Alle Segreterie CdLT:
Medio Campidano e Catania

Loro Sedi

Oggetto: RISPOSTA QUESITI VERTENZA DIRITTI LAVORATORI

Care/i Compagne/i,

a riguardo della “Vertenza contro ATI 3T Crono^{1*)} – Comune di San Gavino”, dopo aver studiato il materiale prodotto dall’Avv. Maurizio Barrella, con il quale, sulla vicenda, abbiamo parlato al telefono, e considerato che voi avete praticato l’esigibilità del diritto al credito dai lavoratori (poteri sostitutivi), riteniamo necessario segnalarvi l’esigenza di adire in ogni sede e ad ogni livello, contro tutti coloro che, nell’esercizio delle loro funzioni, “hanno trascurato” di applicare le disposizioni di legge e dei Contratti di Lavoro, come riportato nei contratti d’appalto.

Quanto sopra, per non far diventare **un** precedente il caso di che trattasi, ma anche perché, crediamo e soprattutto in questi momenti, necessario riaffermare, ovunque e procedere con ogni mezzo, il principio che il costo per

1*) Dal Casellario dell’Imprese dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, abbiamo verificato le ultime attestazioni delle 2 imprese componenti la ATI 3T CRONO. Il sunto di tale verifiche, è accluso alla presente.

l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro, a favore dei lavoratori che saranno all'uopo occupati, è uno dei costi unitari che hanno composto il prezzo complessivo posto in gara d'appalto e, ogni sua evasione, oltre a diventare concorrenza sleale negli affidamenti, è una chiara elusione, nei casi in specie, alle norme di cui all'art. 82 c. 3bis Codice degli appalti.

Per questo, dobbiamo pretendere dalle Committenti pubbliche che, in ogni unità produttiva di loro competenza, ogni singolo appaltatore, rispetti e faccia rispettare, tutti i Diritti dei lavoratori, così come riportato negli Atti che hanno sottoscritto.

Tali Diritti, definiti " clausole a tutela, dei lavoratori", sono ripresi e minuziosamente, riportati in ogni contratto d'appalto per LL.PP. Se questa norma sarà violata, ci troveremo di fronte ad una chiara violazione al contratto d'appalto. E come tale, dovrà essere perseguita, altrimenti potrebbe diventare "una prassi costante" e di seguito diventare "un'abitudine" l'inosservanza dei patti sottoscritti nei contratti d'appalto.

Nel merito, si tratta di affrontare e verificare con il Comune di San Gavino, soprattutto in sede sindacale, quali azioni ha adottato nei confronti dell'ATI aggiudicataria dell'appalto. In questo ambito, consultando il legale che assiste i lavoratori, è necessario verificare le azioni intraprese a tutela degli interessi dei Soggetti pubblici e privati. Per far ciò riteniamo opportuno formalizzare, all'Ufficio del Sindaco, la richiesta di **accesso agli atti**. In altre parole, si tratta di verificare, attraverso i documenti ufficiali dell'Amministrazione, se le condizioni poste dalle normative di legge e contrattuali siano state rispettate.

Dette normative, oltre a quelle in materia di aggiudicazioni e qualificazioni delle imprese, le possiamo raggruppare in tre parti:

1. Le tutele dei diritti dei lavoratori disposte dalle vigenti norme di legge (dall'art. 4 del DPR 207/2010, dall'Art. 36 legge 300/1970 e dall'art. 14 del CCNL del settore delle costruzioni (edili);
2. Le responsabilità della Committente per non aver adeguatamente tutelato gli interessi dei lavoratori e della stessa amministrazione;
3. Quali mezzi si potrebbero utilizzare al fine di far percepire ai lavoratori le loro spettanze ed evitare che altre committenti si ritrovano nelle stesse situazioni del Comune di San Gavino.

Afferente ai punti 1 e 2, per le tutele dei diritti dei lavoratori, sono interessanti le norme disposte dall'art 4 del d.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 163/2006 – Codice degli appalti-), in modo particolare il **comma 3. "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione**

da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”

Tale norma, proveniente dal DM 145/2000, prevede una sorta di fondo a garanzia delle spettanze dei lavoratori da svincolare **solamente** all'atto della collaudazione finale e previa presentazione del DURC.

Oltre quanto sopra, sulla validità delle norme testè annunciate, è importante - per questo ne riportiamo uno stralcio rimandando agli allegati la versione integrale- il **parere dell'Agenzia dell'Entrate** espresso il 29 aprile 2013:

“1) Ritenute a garanzia nei lavori pubblici ai sensi del d.P.R. n. 207 del 2010

Nel settore degli appalti pubblici le ritenute a garanzia, in misura pari allo 0,5 per cento, che –ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207- il committente è tenuto ad operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni rese dall'appaltatore, costituiscono uno strumento per garantire il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli obblighi previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori dipendenti.”

“L'ammontare delle ritenute operate è corrisposto all'appaltatore ad avvenuta ultimazione dei lavori (vale a dire dopo il collaudo dell'opera realizzata ovvero dopo la verifica di conformità, soltanto previo rilascio, da parte degli enti previdenziali e assistenziali competenti, del documento unico di regolarità contributiva (di seguito, “DURC”) attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali da parte dell'appaltatore, in base alla normativa di riferimento.

Qualora venga accertato, in capo all'appaltatore, un inadempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, il committente/stazione appaltante provvede a versare direttamente agli enti previdenziali l'importo corrispondente all'entità della violazione, utilizzando l'ammontare delle ritenute a garanzia.

L'addebito sui singoli S.A.L. delle ritenute in argomento è volto, pertanto, a costituire la provvista necessaria per consentire al committente di ottemperare agli obblighi contributivi nell'eventualità in cui questi non siano stati assolti direttamente dall'appaltatore.

Le ritenute concorrono a formare la base imponibile IVA in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, il relativo ammontare è parte integrante del corrispettivo, pattuito contrattualmente, spettante all'appaltatore.” (vedi pag. 4 dell'allegato)

Stante la rilevanza e competenza che ha l'Agenzia dell'Entrate in merito all'argomento trattato, riteniamo esaustivo il suo parere che, purtroppo, però, è circoscritto solo all'appaltatore.

Preme, quindi, agli scriventi affrontare la questione degli eventuali lavoratori dipendenti dalle imprese presenti nel ciclo dei lavori con contratto derivato (subappaltatrici, cottimi, e altri) in quanto, come già detto, sia la norma **“previo rilascio DEL documento unico di regolarità contributiva.”** e sia il parere dell'Agenzia dell'Entrate **“Qualora venga accertato, IN CAPO ALL'APPALTATORE, un inadempimento degli obblighi previdenziali e**

assistenziali” limitano la verifica degli obblighi solo sull’appaltatore, trascurando chi ha realmente lavorato per la realizzazione della commessa. Le vigenti disposizioni di legge, in materia di “accettazione indotta”, hanno delegato, al controllo degli adempimenti ricadenti in capo alle ditte diverse dall’appaltatore, sia l’impresa appaltatrice e sia la committente/stazione appaltante.

Infatti, l’appaltatore ha l’obbligo di far accettare, in materia di diritti ai lavoratori, quanto lui ha sottoscritto con la committente. Questa norma, disposta dal legislatore attraverso l’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori) così recita:

*“Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare **o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti** condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.*”

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.”

A questo punto sarebbe il caso di esaminare le norme del codice civile (art. 1676) e quelle del CCNL del settore Edili, ma, crediamo di aver sgombrato il campo da qualsivoglia dubbio sulla responsabilità, che ricade in testa alla committente/stazione appaltante, in merito al controllo nell’esecuzione dei lavori, alle verifiche amministrativo-contabile sui pagamenti dei S.A.L. sull’altro fondo di garanzia del valore, in percentuale (2%), dell’appalto.

Certamente, avendo l’ATI, così come riferitoci, abbandonato i lavori, rimane, a tutela dei lavoratori, il fondo di cui all’art 4 del DPR 207/2010, verso il quale far ricorso.

Spetta invece al sindacato, verificare, presso gli uffici della committente, se sono state fatte tutte le procedure di segnalazione che le attuali leggi dispongono compreso quella appena detta dell’art. 36 legge 300/1970.

In primis, è necessario verificare se la committente ha inviato, ai sensi del comma 6 art. 8, del d.P.R. 207/2010, la comunicazione al Casellario informatico, delle irregolarità che ha riscontrato, da parte delle imprese componenti la ATI 3T Crono, nell’esecuzione della commessa affidata.

Per completezza delle informazioni si riporta il testo integrale della disposizione sopra richiamata: “6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all’Osservatorio sul

comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto”

Per ultimo, l'Agenzia dell'Entrate, con la Circolare 2/E del 1 marzo 2013, ha chiarito alcuni aspetti, riguardanti l'aspetto fiscale che si riversano, però, nelle materie della solidarietà tra appaltatore e subappaltatore e ruolo della committente.

Rimandando ad una lettura integrale della Circolare segnalata e della nota appositamente disposta, crediamo utile riportare una sola questione: **le norme dell'art. 13 ter della legge 134/2012.**

Tale articolo ha introdotto la responsabilità dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Le disposizioni emanate dall'Agenzia dell'Entrate, - Circolare 2/E 1 marzo 2013- riguardano le verifiche per accedere a ognuno dei certificati di pagamento convenuti nel capitolato speciale.

Nel merito, si tratta di verificare:

- A) Le spettanze dovute ai lavoratori dalle quali, derivano i versamenti di pertinenza all'Erario;
- B) La regolarità dei versamenti all'Erario;
- C) Il ruolo del DL in materia di verifiche e riscontri amministrativi.

Per queste verifiche, il DL, non può sottrarsi a un'attenta lettura, con riscontri documentali, sulle regolarità dei versamenti spettanti ai lavoratori **-in modo particolare il DURC-** e quelle dovute all'Erario (comma 4 lett. A, art. 148 DPR 207/2010). La verifica di questi dati, inevitabilmente, incrocia i pagamenti eseguiti dalla committente all'appaltatore, quelli fatti al/ai subappaltatore/i e tutte le fatture quietanzate e i dati riportati nel “**Giornale di Cantiere**”.

Quindi, risiede tra i compiti fondamentali del Direttore dei Lavori il controllo sui pagamenti effettuati dall'appaltatore al subappaltatore per quanto riguarda la sua partecipazione ai lavori

Infine, abbiamo racchiuso in un unico ragionamento, gli aspetti riportati ai punti 1 e 2. Questo, per tentare di “alleggerire” la presente nota, mentre per quanto riguarda le azioni da intraprendere, riteniamo che, oltre ad ogni iniziativa finalizzata a denunciare un'anacronistica sciattezza e grave negligenza nell'esecuzione di un appalto pubblico, la situazione si presti, anche ai fini di “spingere” il Comune committente a sostituirsi nei pagamenti elusi ai lavoratori, a **coinvolgere il Tribunale Amministrativo** trasmettendo una dettagliata segnalazione alla Corte dei Conti Sezione regionale Sardegna (Via A. Lo Frasso, 4 09127 Cagliari).

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o contributo e, come d'accordo, vi alleghiamo, oltre al sunto delle attestazioni SOA riportate al *1), il seguente materiale:

- Breviario sugli appalti;
- Nota sulla Circolare 2/E del 1 marzo 2013;
- Parere dell'Agenzia dell'Entrate del 29 aprile 2013;
- La nota riguardante la Circolare 36/2013 del Ministero del Lavoro e politiche sociali;
- La copia originale della Circolare 36/2013 del 6 settembre 2013.

Fraternamente

Rosario Strazzullo – Renato Biferali



La presente è inviata alle Segreterie regionali Sicilia e Catania in quanto, le imprese componenti la ATI 3T CRONO, sono di Giarre (3T Costruzioni S.r.L.) e Catania (Crono Costruzioni S.r.L.).

P.S. Per visionare la scheda dettagliata delle 2 imprese componenti la ATI 3T Crono, è sufficiente andare nel sito dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (www.AVCP.it) cliccare su SERVIZI. Successivamente su: Servizi ad Accesso Libero. Sulla pagina che si aprirà cliccare su: Casellario delle imprese. Alla pagina Casellario delle imprese, portare il cursore su: Elenco imprese qualificate suddiviso per regione. Nella pagina appena aperta, cliccare sulla regione interessata. Nel caso in specie Sicilia. L'elenco delle imprese aventi la sede legale in Sicilia è composto da 5.527 imprese rilevate alla data 14/10/2013.